



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 22 settembre 2015  
(OR. en)

10841/15

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2015/0147 (NLE)**

---

EEE 30  
ENV 479  
SAN 223  
UD 157

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE (direttiva sulla qualità dei carburanti)

---

**DECISIONE (UE) 2015/... DEL CONSIGLIO**

**del**

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea,  
in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica dell'allegato II  
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)  
e dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE  
(direttiva sulla qualità dei carburanti)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 114 e 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

---

<sup>1</sup> GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo<sup>1</sup> ("accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, gli allegati II e XX dell'accordo SEE.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup>.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati II e XX dell'accordo SEE.
- (5) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

---

<sup>1</sup> GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

<sup>2</sup> Direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88).

### *Articolo 1*

La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

### *Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---

PROGETTO

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**

**N. .../2015**

**del**

**che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)  
e l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE<sup>1</sup>.
- (2) La direttiva 2009/30/CE abroga la direttiva 93/12/CEE del Consiglio<sup>2</sup>, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (3) È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati II e XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

---

<sup>1</sup> GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88.

<sup>2</sup> GU L 74 del 27.3.1993, pag. 81.

## Articolo 1

Il capitolo XVII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 6a (Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

"- **32009 L 0030**: Direttiva 2009/30/CE del Parlamento e del Consiglio, del 23 aprile 2009 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88).".
2. Al punto 6a (Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente testo:
  - "c) All'articolo 2, paragrafo 5, dopo "Finlandia" viene aggiunta la parola "Islanda" e dopo "Lituania" viene aggiunta la parola "Norvegia".
  - d) All'articolo 3, paragrafo 4, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

"L'Islanda può autorizzare l'immissione sul mercato durante il periodo estivo di benzina contenente etanolo o metanolo con una tensione di vapore massima di 70 kPa, a condizione che l'etanolo utilizzato sia un biocarburante o che la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta grazie all'uso di metanolo soddisfi i criteri specificati all'articolo 7 *ter*, paragrafo 2.".
  - e) Gli articoli da 7 *ter* a 7 *sexies* non si applicano al Liechtenstein.
  - f) L'articolo 7 *ter*, paragrafo 6, non si applica agli Stati EFTA.".
3. Il testo del punto 6 (Direttiva 93/12/CEE del Consiglio) è soppresso.

## *Articolo 2*

Al punto 21ad (Direttiva 1999/32/CE del Consiglio) dell'allegato XX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

"- **32009 L 0030**: Direttiva 2009/30/CE del Parlamento e del Consiglio, del 23 aprile 2009 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88).".

## *Articolo 3*

I testi della direttiva 2009/30/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

## *Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il ..., a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE\*.

---

\* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

*Articolo 5*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

*I segretari*

*del Comitato misto SEE*

---